



CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO I sessione 2026 4 e 7 Settembre 2026

**Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri**

Relatore: **Ing. Cosma Baio** Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

L'ORDINE PROFESSIONALE

Nell'ordinamento giuridico italiano, l'Ordine degli Ingegneri è l'ordine professionale che riunisce tutti coloro i quali esercitano la professione di **Ingegnere**.

Si tratta di un **Ente Pubblico non economico** (EPNE) posto sotto l'alta vigilanza del Ministero della Giustizia, avente il fine di garantire il cittadino circa la **professionalità** e la **competenza** dei Professionisti che svolgono attività dedicate nel campo della tecnica.

Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

L'ORDINE PROFESSIONALE

L'Ordine degli Ingegneri, è gestito da un **Consiglio**, eletto dagli iscritti, ed è dotato di un apparato organizzativo in grado di svolgere diverse funzioni.

Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie sulla base di un calendario e, di norma, in un giorno prestabilito della settimana.

La composizione del Consiglio prevede le seguenti cariche istituzionali:

- **Presidente,**
- **Consigliere Segretario**
- **Consigliere Tesoriere.**

Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.

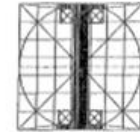
Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

L'ORDINE PROFESSIONALE

Ogni Ordine possiede un suo **Regolamento interno di funzionamento**, scaricabile dal sito istituzionale - Sezione: Ordine - Sotto sezione: Statuti e Regolamenti - al seguente link:

<https://ordineingsa.it/statuti-e-regolamenti/>



ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI SALERNO

REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO
DEL
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI
SALERNO

Approvato nella seduta del 31 luglio 2017



Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

L'ORDINE PROFESSIONALE

L'organismo che rappresenta istituzionalmente sul piano nazionale gli interessi della categoria professionale degli Ingegneri, è il **Consiglio Nazionale degli Ingegneri (C.N.I.)**.

Il C.N.I. oltre a rappresentare la Professione a livello nazionale e ad esprimere pareri sui disegni di legge, coordina l'attività degli Ordini provinciali ed esamina i ricorsi contro le deliberazioni degli Ordini stessi.

Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

L'ORDINE PROFESSIONALE

L'Ordine degli Ingegneri, nella sua attuale configurazione giuridica, è stato istituito con la **Legge n. 1395 del 24 giugno 1923** dal titolo "*Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti*" che all'art. 2 recita:

“È istituito l'Ordine degli Ingegneri e l'Ordine degli Architetti iscritti nell'Albo di ogni Provincia. [...]”.

Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

ATTRIBUZIONI

L'art. 5 della legge medesima (**Legge n. 1395/1923**) stabilisce le attribuzioni dei Consigli degli Ordini professionali che di seguito si riportano:

- 1) **formazione, revisione e pubblicazione dell'albo degli iscritti**, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni;
- 2) **definizione della quota associativa** dovuta dagli iscritti per spese di funzionamento dell'Ordine; amministrazione proventi, compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- 3) **espressione di pareri sulle controversie professionali e sulla liquidazione degli onorari**;

Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

ATTRIBUZIONI

4) **vigilanza alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'Ordine**, come previsto dal Codice Deontologico, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione.

Compito dell'Ordine è anche l'organizzazione di corsi, convegni, seminari al fine di supportare gli iscritti nella **formazione**.

Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

L'ALBO DEGLI ISCRITTI

Le disposizioni normative (Legge 24 giugno 1923, n. 1395 inerente alla tutela del titolo e dell'esercizio professionale e Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, recante norme di regolamento per la professione d'ingegnere) hanno, quindi, disegnato l'ordinamento professionale degli Ingegneri affidando agli Ordini provinciali la tutela del titolo e dell'esercizio della professione prevedendo, in primo luogo, la tenuta dell'Albo cui ogni Ingegnere deve essere necessariamente iscritto per esercitare la professione (art. 1, **Legge 25 aprile 1938, n. 897** "*Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi*").

Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

L'ALBO DEGLI ISCRITTI

L'iscrizione all'Albo si rende indispensabile in considerazione del preminente interesse che riveste per la collettività l'accertamento dei requisiti di capacità e preparazione tecnica del professionista.

Per ottenere l'iscrizione è necessario aver conseguito il relativo titolo accademico ed aver superato l'**Esame di Abilitazione all'esercizio della Professione di Ingegnere** (il cosiddetto Esame di Stato) sancito dall'art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

L'ALBO DEGLI ISCRITTI

Il **D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328** *“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”* ha modificato la struttura dell'Albo degli Ingegneri dividendolo in sezioni e settori a seconda della formazione accademica e degli esami di Stato sostenuti dall'iscritto.

Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

L'ALBO DEGLI ISCRITTI

In particolare, sono previste la **Sezione A**: cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica (laurea quinquennale o laurea del precedente ordinamento) e la **Sezione B**: cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea (laurea triennale).

Ogni sezione (art. 45 del D.P.R. 328/2001) è divisa in: **settore a: civile e ambientale, settore b: industriale, settore c: dell'informazione.**

Lo stesso D.P.R. norma anche le attività attribuite o riservate agli Ingegneri iscritti nei vari settori delle sezioni A e B dell'albo degli Ingegneri (**Capo IX - Professione di ingegnere - art. 46 (Attività professionali)**).

Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

46. Attività professionali.

1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:

a) per il settore «ingegneria civile e ambientale»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;

b) per il settore «ingegneria industriale»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;

c) per il settore «ingegneria dell'informazione»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2:

a) per il settore «ingegneria civile e ambientale»:

Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.

L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;

2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie *standardizzate*;

3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

b) per il settore «ingegneria industriale»:

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;

3) le attività che implicano l'uso di metodologie *standardizzate*, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

c) per il settore «ingegneria dell'informazione»:

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;

3) le attività che implicano l'uso di metodologie *standardizzate*, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.

L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

COMPETENZE

Riferimenti al **Codice Deontologico**:

CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INGEGNERI ITALIANI

Aggiornamento alla data del 14/06/2023

Art. 5 - Legalità 5.1. Costituisce illecito disciplinare lo svolgimento di attività professionale in mancanza di titolo in settori o sezioni diversi da quelli di competenza o in periodo di sospensione.

Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno



presso il
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

07/04/2016 U-rsp/1959/2016



/U-GC/16

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Arezzo

Oggetto: Competenze professionali Ingegnere iunior – collaudo
statico delle strutture – legittimazione – richiesta
parere – prot. CNI n.608

Viene richiesto di esprimere parere sulla possibilità, per un
iscritto alla sezione B dell'albo, (settore non specificato) di
"effettuare il collaudo statico delle strutture previsto dall'art.7
della L. 1086/71".

Sulla questione è possibile osservare quanto segue.

In primo luogo, si segnala che l'unica Autorità competente a
rilasciare interpretazioni ufficiali sulle competenze professionali e
sul DPR 328/2001 è il Ministero della Giustizia, unitamente al
Ministero dell'Università, cui è dovuta la stesura dell'atto
regolamentare.

Il Consiglio Nazionale, pertanto, può esprimere al riguardo
soltanto il proprio parere, non vincolante, sulla base dei dati
disponibili.

Per comprendere l'ambito di attività professionale
consentito agli iscritti nei vari settori delle sezioni A e B dell'albo
degli Ingegneri occorre prendere in considerazione il disposto
dell'art.46 del DPR 5/06/2001 n. 328.

Così, per quanto concerne, ad es., le competenze degli
iscritti alla sezione B, settore civile e ambientale, occorre guardare
al contenuto dell'art.46, comma 3, lettera a), DPR cit..

In proposito, è utile richiamare il precedente **parere CNI del
6/07/2011**, allegato (e autonomamente rinvenibile sulla Banca
Dati Internet del Consiglio Nazionale).

Come si vede, la disposizione di cui all'**art.46, comma 3,
lett. a), n.1, DPR 328/2001** – per gli Ingegneri civili e ambientali
iuniores – ammette l'attività di collaudo "di opere edilizie,
comprese le opere pubbliche", solo in concorso e collaborazione
con l'Ingegnere della sezione A dell'albo.

A prescindere dal settore (della sezione B) di iscrizione,
dunque, il collaudo statico non rientra tra le prestazioni che gli
iscritti alla sezione B dell'albo possono effettuare in via autonoma.

In base al punto n.2) della lettera a) del terzo comma
dell'art.46 DPR cit., l'Ingegnere civile e ambientale iunior può
infatti svolgere autonomamente unicamente la "progettazione, la
direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione" di
costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate.

Una conferma – al più alto livello – di tale ricostruzione
viene dalla pubblicazione della recentissima **sentenza del
Consiglio di Stato, V Sezione, 25 febbraio 2016 n.776.**

In essa troviamo affermato : "Osserva al riguardo la Sezione"
che le previsioni di cui all'art.46 DPR 328/2001 "non pongono
come unico discrimine tra le attività consentite per gli ingegneri
iscritti alla sezione A e gli ingegneri iscritti alla sezione B solo l'uso
di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, ovvero
standardizzate, ma anche la possibilità per i secondi di operare
solo in concorso e in collaborazione alle attività proprie degli
ingegneri per opere edilizie e di progettare autonomamente solo
costruzioni civili semplici" (in allegato).

Si anticipa comunque che, per la sua rilevanza, la decisione
in questione del giudice amministrativo costituirà oggetto di
apposita circolare.

**Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.**

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno



DOCUMENTO 14/04/2014 PARERE, CNI

FONTE CNI

TIPO
DOCUMENTO PARERE

NUMERO

DATA 14/04/2014

RIFERIMENTO PROT. CNI N. 2213

NOTE

ALLEGATI



DV09526



DV10724



LG11688

TITOLO ISCRIZIONE IN ELENCO COLLAUDATORI STRUTTURALI -
PASSAGGIO DALLA SEZIONE B ALLA SEZIONE A DELL'ALBO -
ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE - POSSIBILITÀ DI SOMMARE LE DUE
ISCRIZIONI - RICHIESTA PARERE

TESTO Viene richiesto parere sulla possibilità di sommare l'anzianità di iscrizione
conseguita nelle due sezioni dell'albo, per una persona che è passata dalla
sezione B alla sezione A, ai fini del conseguimento dell'iscrizione decennale
necessaria per essere iscritti nell'elenco dei collaudatori strutturali.

Sulla questione è possibile osservare quanto segue.

L'iscrizione decennale all'albo per il collaudo statico è oggi prevista
dall'art.67, comma 2, del DPR 6/06/2001 n.380 (Testo Unico in materia
edilizia).

Agli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti è richiesta una terna di
nominativi tra i quali scegliere il collaudatore, nell'ipotesi di cui al comma
4 dell'art.67 citato.

Per poter sommare l'anzianità di iscrizione conseguita nella sezione B
dell'albo a quella conseguita nella iscrizione A occorre che si tratti di
prestazioni per le quali vi è la competenza professionale degli Ingegneri
juniores (v. il parere CNI 10/10/2006, allegato).

Ebbene, fermo restando che l'unica Autorità competente a rilasciare
interpretazioni ufficiali sul DPR 328/2001 è il Ministero della Giustizia,
unitamente al Ministero dell'Università, e che il Consiglio Nazionale può
esprimere soltanto il proprio parere, non vincolante, la risposta - nel caso
di specie - è negativa (v. il precedente parere CNI 20/06/2011, rinvenibile
sulla Banca Dati Internet del Consiglio Nazionale).

Da un lato, infatti, il DPR n.328 ammette gli iscritti alla sezione B dell'albo
alle attività di collaudo di opere edilizie non via autonoma, ma solamente
in "concorso e collaborazione" con gli iscritti alla sezione A dell'albo (v.
l'art.46, comma 3, lett. a), n.1, DPR 328/2001).

Dall'altro, anche l'apertura contenuta nell'art.216 del DPR 5/10/2010
n.207 ("Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006 n.163"), laddove consente ai "soggetti muniti di laurea
breve" ed abilitati alla professione di essere destinatari di incarichi di
collaudo (non di collaudo statico), lo fa nei limiti e "nell'ambito stabilito
dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna
professione", ovvero - nel caso degli Ingegneri juniores - nei limiti e
secondo le disposizioni del DPR 5 giugno 2001 n.328.

In conclusione, ad avviso del Consiglio Nazionale, sulla base della
normativa vigente, non può essere utilmente sommata l'anzianità di
iscrizione conseguita nella sezione B dell'albo, ai fini del raggiungimento
dei 10 anni di iscrizione necessari per il collaudo statico.

Si rammenta, infine, che le richieste di parere devono provenire a firma
del Presidente o del Consigliere Segretario dell'Ordine.

ALLEGATI :

- 1) Parere CNI del 10/10/2006 ;
- 2) Parere CNI del 20/06/2011 ;
- 3) Art.216 DPR n.207/2010.

bancadati@cni-online.it

**Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.**

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

L'ALBO DEGLI ISCRITTI

Esiste anche un elenco speciale dell'Ordine che individua tutti professionisti operanti nel campo della docenza e ricerca universitaria che siano a regime di tempo pieno.

Ai sensi dell'art. 11 del **D.P.R. 11/07/1980 n. 382** *"Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"*, «i nominativi dei professori ordinari che hanno optato per il tempo pieno vengono comunicati, a cura del Rettore, all'ordine professionale al cui albo i professori risultino iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale».

Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

L'ALBO DEGLI ISCRITTI

Importante è anche l'art. 2 della già citata **Legge n. 897 del 25 aprile 1938** che stabilisce che:

"Coloro che non siano di specchiata condotta morale non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti, debbono essere cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari".

Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

L'ALBO DEGLI ISCRITTI

Martina da
bollo da
€ 16,00

Modulo NUOVA ISCRIZIONE

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Salerno

Il sottoscritto (cognome e nome)

chiede di essere iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno

SETTORE

☐ civile e ambientale

☐ Industriale

☐ dell'informazione

DELLA SEZIONE

☐ A dell'Albo degli Ingegneri della Provincia di Salerno

☐ B dell'Albo degli Ingegneri Junior della Provincia di Salerno

A tal fine, consapevole della responsabilità penale che si assume per le dichiarazioni rese e delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n°44 5/2000, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

☐ di essere nato a il

☐ di essere residente a n° cap.

Via n° cap.

☐ di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso²

.....
e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al Casellario Giudiziale ai sensi della vigente normativa;

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative sentenze e procedimenti penali eventualmente pendenti, nonché indicare i dati contenuti nel casellario giudiziale.

Modello di iscrizione e dichiarazioni

Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

ALBO ISCRITTI

Consultabile al seguente link:

<https://ordineingsa.it/albo-iscritti/>

MODULISTICA

Consultabile al seguente link:

<https://ordineingsa.it/modulistica/>

L'ALBO DEGLI ISCRITTI

Documento 25/05/2010 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 25/05/2010

Riferimento PROT. CNI 2438

Note

Allegati

Titolo DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO – PROCEDIMENTO PENALE IN CORSO

In primo luogo, in maniera decisa, occorre rammentare che in tema di iscrizione all'albo vi è, per legge, la competenza esclusiva del Consiglio dell'Ordine provinciale (art. 5, punto 1), Legge 24/06/1923 n.1395; artt. 7-8 R.D. 23/10/1925 n. 2537), mentre il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso i provvedimenti di iscrizione (ex art.10 R.D. n. 2537/1925), non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, pena la violazione di irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza. Non può quindi chiedersi al Consiglio Nazionale di sostituirsi all'Ordine nel compiere valutazioni che la legge rimette all'esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine provinciale. Va inoltre considerato che il primo comma dell'art. 8 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 attribuisce al Consiglio dell'Ordine (un massimo di) tre mesi per deliberare sulla domanda di iscrizione nell'albo.

**Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.**

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

L'ALBO DEGLI ISCRITTI

L'art. 7, comma 2, del R.D. n. 2537 cit., d'altro canto, afferma che **non può essere iscritto nell'albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in alcuna delle condanne di cui all'articolo 28, prima parte, della Legge 8 giugno 1874 n.1938 [...]**.

[...]
L'art. 2 della Legge 25 aprile 1938 n. 897, - tutt'ora formalmente vigente - invece, dispone che **coloro che non sono di specchiata condotta morale non possono essere iscritti negli albi professionali e, se iscritti, debbono essere cancellati** osservando le norme stabilite per i procedimenti disciplinari.

[...]
Si rammenta, comunque, che, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettere aa) e bb) del D.P.R. 445/2000, è possibile autocertificare – tra l'altro – “di non aver riportato condanne penali” e “di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali”, mentre l'art. 75 dello stesso Testo Unico prevede che, qualora dai controlli emerga la non veridicità di quanto dichiarato, “il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”. **Vi è quindi un dovere dell'interessato di dichiarare il vero** [...].

Si fa presente, pertanto, in via generale, che l'Ordine provinciale può e deve rivolgersi alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per chiedere la conferma dei provvedimenti a carico dell'interessato, nonché richiedere a quest'ultimo di precisare la natura del reato contestato (ad es. tramite l'esibizione del certificato dei carichi pendenti: art. 27 del D.P.R. 14/11/2002 n. 313). **Sarà quindi il Consiglio dell'Ordine a valutare la gravità dei reati contestati e la “specchiata condotta morale” dell'interessato**, tenendo comunque presente che l'art. 20 del R.D. n. 2537 cit. contempla la cancellazione dall'albo, “d'ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero”, anche nel caso di condanna (successiva all'iscrizione) che costituisce impedimento all'iscrizione.

**Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.**

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

TENUTA DELL'ALBO PROFESSIONALE

La funzione principale, da cui dipende la stessa esistenza dell'Ordine, è, dunque, la **tenuta dell'albo professionale**, cioè dell'elenco dei professionisti abilitati – in un dato ambito territoriale, generalmente provinciale – a svolgere la professione di Ingegnere i cui contenuti sono stabiliti dall'art. 3 del **Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537**:

“L'albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome, la paternità (), la residenza. La iscrizione nell'albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita all'esercizio della professione con eventuale indicazione dell'autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonché la data della iscrizione”.*

Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

TENUTA DELL'ALBO PROFESSIONALE

() L'indicazione della paternità non è più richiesta in virtù della L. 31 ottobre 1955, n. 1004, contenente disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all'ordinamento dello stato civile.*

Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

L'ALBO UNICO NAZIONALE

Il D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 *"Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148"* ha istituito l'albo unico nazionale (Registro Unico Ingegneri), tenuto dal Consiglio Nazionale Ingegneri, contenente l'insieme degli iscritti agli Ordini provinciali di tutta Italia e con l'art. 3 ne regola la tenuta.

I dati di dettaglio di ogni iscritto, di seguito elencati, sono trasmessi dall'Ordine provinciale al Consiglio Nazionale e sono consultabili on-line al link <https://www.cni.it/albo-unico>

Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

L'ALBO UNICO NAZIONALE

«art. 3 - Albo unico nazionale

1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.

2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente.

I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale».

Vi è, quindi, in capo agli Ordini territoriali un **obbligo** di tenuta anagrafica prima, e di trasmissione telematica poi, delle informazioni; tale obbligo deve essere osservato “senza indugio” ai fini dell’aggiornamento dell’Albo.

Formazione e tenuta dell’Albo territoriale e dell’Albo unico nazionale.
L’amministrazione dei proventi dell’Ordine degli Ingegneri.

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

L'ALBO UNICO NAZIONALE

Come riportato dalla **Circolare CNI n. 852/XIX Sess./2022**, il combinato disposto di questa e di altre norme (e precisamente: artt. 3 e 4 del **R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537**; artt. 2 e 3 della **Legge 24 giugno 1923 n. 1395**; l'art.16 della **Legge 21 dicembre 1999 n. 526** "*Norme in materia di domicilio professionale*", l'art.61 ("*Utilizzazione di dati pubblici e regole deontologiche*") del **D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196**, "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e l'art. 16 del **Decreto Legge 29 novembre 2008 n.185**, come convertito dalla **Legge n. 2/2009** e modificato da ultimo dall'art. 37 del **D.L. 16 luglio 2020 n. 761**, convertito dalla **Legge n. 120/2020**) consente di evincere quali

Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

L'ALBO UNICO NAZIONALE

siano i dati che è **obbligatorio pubblicare per legge** nell'Albo Unico Nazionale, ovvero:

- cognome e nome;
- numero e data di iscrizione all'albo;
- data e natura del titolo che abilita all'esercizio della professione;
- autorità che lo ha rilasciato;
- residenza/domicilio professionale;
- domicilio digitale (PEC);
- provvedimenti disciplinari ricevuti.

Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

L'ALBO UNICO NAZIONALE

La crescente complessità di tutta una serie di oneri informativi che fanno capo agli Ordini ha comportato che, oltre a tali **dati obbligatori**, si aggiungano altri **dati necessari** per poter adempiere a tali oneri, come per esempio quelli relativi alle comunicazioni periodiche a *ReGIndE* (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia, che contiene i dati identificativi nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni, tra cui i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge) ed all'anagrafe tributaria (tra i dati necessari vi è il codice fiscale, la cui compilazione è necessaria, sia per comunicazioni verso le autorità fiscali, sia per superare possibili omonimie).

Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

L'ALBO UNICO NAZIONALE

Ricapitolando vi sono:

- **dati obbligatori** per la tenuta dell'albo territoriale e dell'Albo Unico;
- **dati necessari** per poter generare le comunicazioni alle varie autorità pubbliche e potersi interfacciare con le loro piattaforme;
- **dati facoltativi** utili ai fini di elaborazioni statistiche e di storicizzazione del dato e di informazioni di carattere formativo-professionale sull'iscritto.

Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

DATI IN ALBO

Fondamentale è **mantenere TUTTI i propri dati aggiornati**.

TUTTI GLI ISCRITTI sono tenuti a verificare la **correttezza dei dati in Albo** e a comunicare tempestivamente eventuali sopraggiunte variazioni, tenendo presente che, quanto precede, costituisce obbligo ai sensi dell'art. 3 del R.D. n. 2537 del 23/10/1925, pena cancellazione iscritti per accertata irreperibilità all'esito di verifica anagrafica.

Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

REGOLARE ISCRIZIONE

Importante è ricordare che l'iscrizione di un Ingegnere all'albo è REGOLARE se:

- è in **possesso di domicilio digitale** in ottemperanza all'obbligo sancito dal D.L. convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
- è **in regola con il pagamento della quota associativa annuale**;
- **non risultano provvedimenti disciplinari a suo carico**;
- è **in regola con l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua permanente** ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137.

Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

OBBLIGO DI POSSESSO DI DOMICILIO DIGITALE

Il **D.L. n. 76 del 16/07/2020** convertito in **Legge 11/09/2020 n. 120**, all'art. 37 sancisce l'**obbligatorietà del domicilio digitale** (un indirizzo di PEC o altro recapito certificato).

Per gli iscritti che non hanno ancora provveduto a comunicare il proprio domicilio digitale, ai sensi della sopracitata Legge, l'Ordine è tenuto ad applicare la sanzione disciplinare della **sospensione dall'albo professionale a tempo indeterminato**.

Sul sito Albo Unico del C.N.I. (<https://www.cni.it/albo-unico>) è possibile controllare rapidamente se l'indirizzo PEC è già stato comunicato all'Ordine e se risponde a quello individuato come domicilio digitale (in caso di possesso di più di una PEC).

Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

OBBLIGO DI POSSESSO DI DOMICILIO DIGITALE

Se tutto corrisponde, non vi è altro obbligo da parte dell'iscritto, viceversa (in caso di assenza di indirizzo PEC o di indirizzo diverso) è urgentissimo provvedere a contattare la segreteria dell'Ordine.

Se in precedenza non si è effettuata alcuna comunicazione, l'iscritto deve trasmettere tempestivamente l'indirizzo di Domicilio Digitale (PEC) alla segreteria dell'Ordine. Nel caso in cui non si possieda un domicilio digitale, si ricorda che l'Ordine offre gratuitamente a tutti gli iscritti una casella PEC che potrà essere richiesta e attivata contattando la segreteria dell'Ordine.

**Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.**

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

TASSA DI ISCRIZIONE ANNUALE ALL'ALBO

La quota annuale di iscrizione all'Ordine degli Ingegneri di Salerno è di **€125,00** ed è comprensiva del contributo di iscrizione pari ad **€100,00** e della quota dovuta al CNI di **€25,00** per il suo funzionamento così come previsto dal D.D.L. n. 384 del 23 novembre 1944.

AGEVOLAZIONE PER I NEO ISCRITTI UNDER 35

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Salerno agevola i neo iscritti under 35 che pagheranno – limitatamente al primo anno – solo l'aliquota di **€25,00**.

Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari che il Consiglio di Disciplina può pronunciare nei confronti degli iscritti all'albo che hanno commesso violazioni del Codice Deontologico sono:

- 1) l'**avvertimento**
- 2) la **censura**
- 3) la **sospensione dall'esercizio della professione**
- 4) la **cancellazione dall'albo**

Sito istituzionale Ordine Ingegneri Salerno – Sezione Consiglio di Disciplina:

<https://ordineingsa.it/consiglio-di-disciplina/>

Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

ISCRIZIONE STP

Il Decreto del Ministero della Giustizia n. 34 del 8 febbraio 2013 (*"Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011 n. 183"*) prevede l'iscrizione all'albo degli Ingegneri - in una sezione distinta - delle "**società tra professionisti**" o "**società professionali**".

Tali società - costituite "secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della Legge 12 novembre 2011, n. 183" - devono avere come oggetto "l'esercizio di una o più attività professionali

Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

ISCRIZIONE STP

per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico".

Secondo la procedura prevista nel decreto, innanzitutto la società tra professionisti si deve iscrivere al **Registro delle imprese**:

- nella sezione speciale, nel caso sia una società di persone;
- nella sezione ordinaria e nella sezione speciale quando sia una società di capitali.

**Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.**

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

ISCRIZIONE STP

Subito dopo, per l'iscrizione alla sezione speciale dell'albo degli Ingegneri, la società di professionisti dovrà presentare una domanda al Consiglio dell'Ordine competente per territorio (in base al comune in cui è stata stabilita la sede legale). Alla domanda - da compilare secondo il modello scaricabile dal sito - dovranno essere allegati:

- l'atto costitutivo e lo statuto della società, in copia autentica;
- il certificato di iscrizione al Registro delle imprese;
- il certificato di iscrizione all'albo/elenco/registro per i soci professionisti che non siano iscritti presso l'Ordine degli Ingegneri al quale si sta presentando la domanda.

**Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.**

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

ISCRIZIONE STP

Ricevuta la domanda, il Consiglio dell'Ordine dovrà verificare l'osservanza, da parte della società, delle disposizioni normative contenute nella **Legge n. 183/2011** e nel **D.M. 34/2013**; tale verifica riguarderà sostanzialmente i contenuti dell'atto costitutivo e le eventuali incompatibilità tra i soci.

Se la società rispetta tutti i requisiti di legge, il Consiglio approverà l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo. Sarà poi compito della società far annotare l'avvenuta iscrizione all'albo nella sezione speciale del Registro delle imprese.

**Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.**

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

ISCRIZIONE STP

Elemento
forma societaria
compagine sociale
motivi di incompatibilità
denominazione e la ragione sociale
obblighi di informazione/comunicazione e di assicurazione professionale
modalità di esclusione
oggetto sociale
natura professionale

STRALCIO CHECK – LIST Esempio

Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

ISCRIZIONE STP

Importante è la **rispondenza dell'oggetto sociale alle disposizioni normative**.
Uno statuto che presenta attività che appaiono di natura non meramente professionale, come ad esempio l'esercizio di *“tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale purché strumentali all'attività professionale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi”*, impedisce l'iscrizione all'Albo in quanto tali attività **violano il principio di esclusività dello svolgimento dell'attività professionale dell'ingegnere** sancito dall'art. 10, comma 4, lett. a) della Legge 183/2011.

Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



/U-ADP/24

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Salerno

Oggetto: Domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo di una STP – oggetto sociale e natura professionale multidisciplinare della società tra professionisti – possibili criticità ai fini dell'iscrizione – richiesta parere - prot. CNI n.3076

Viene richiesto il supporto del Consiglio Nazionale, alla luce della originale domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo giunta da parte di una società tra professionisti (STP), composta da un Ingegnere junior e da un Geometra, quali unici soci professionisti.

In particolare, si sottolinea – tra l'altro – come "l'oggetto sociale non sembra rispondere alle disposizioni normative in quanto nell'atto costitutivo e nello statuto sono presenti anche attività che appaiono di natura non meramente professionale (gestione di costruzioni civili ed industriali, indagini di varia natura, etc.) connotabili come servizi di tipo commerciale".

Si aggiunge che "la natura professionale della società si connota come multidisciplinare... le cui competenze professionali vanno ben oltre quelle possedute cumulativamente dai due soci. Difatti ai servizi di ingegneria e di geometra si affiancano servizi e prestazioni che esulano da quelle associabili ai soci professionisti (ingegnere iscritto all'albo B – settore civile e ambientale - e geometra), per sezione e settore dell'albo, ma anche dalle complessive competenze degli Ingegneri stabilite nel DPR n.328/2001 (attività nel campo della geologia, etc.)".

In più, la descritta natura multidisciplinare "ricondurrebbe, da una parte, alla necessità di iscrizione della STP anche al collegio dei Geometri, non risultando una attività prevalente", mentre – su di un altro versante – vi sarebbe "l'impossibilità di poter svolgere direttamente alcune prestazioni", dovendo le stesse essere condizionate all'integrazione della compagine societaria, "circostanza su cui però si nutrono dubbi, perché potenzialmente ingannevole nei confronti della committenza".

Per cui si ipotizza di richiedere chiarimenti alla STP "in merito alle criticità sopra rilevate e/o richiesta la modifica dell'oggetto sociale, in relazione alle competenze tecnico-professionali dei soci".

Sulla questione si osserva quanto segue.

In primo luogo, si precisa che in tema di domande di iscrizione all'albo – comprese quelle provenienti dalle società tra professionisti - vi è, per legge, la competenza esclusiva del

Via XX Settembre, 5 00187 Roma, Italia - CF 80057570584 - T: +39.06.6976701
segreteria@cni-online.it - segreteria@ingpec.eu - www.cni.it

Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale. L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

Consiglio dell'Ordine territoriale¹, mentre il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso le deliberazioni in materia di iscrizione (ex art.10 RD n.2537/1925), non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, pena la violazione di irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.

Non può quindi chiedersi al Consiglio Nazionale di sostituirsi all'Ordine territoriale nel compiere valutazioni che la legge rimette all'esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine provinciale.

A maggior ragione, non potrebbe l'Ente Centrale di Categoria esaminare nel dettaglio la specifica fattispecie che si è verificata presso l'Ordine in indirizzo, compresa l'analisi puntuale e approfondita dello statuto e dell'atto costitutivo della società, benché allegati.

Premesso quanto sopra, in funzione di collaborazione istituzionale, si svolgono le seguenti considerazioni di carattere generale.

Innanzitutto, preme ricordare come l'art.10 del DM 8 febbraio 2013 n.34² (intitolato: "Diniego d'iscrizione") stabilisca che – in caso di motivi ostativi all'accoglimento della domanda di iscrizione di una STP nella sezione speciale dell'albo – il Consiglio dell'Ordine territoriale è tenuto ad avvisare la società delle ragioni e delle mancanze che costituiscono impedimento all'iscrizione.

Si tratta di una sorta di "preavviso di rigetto"³ che ha la funzione, di garanzia, di permettere alla società di "correggere" la propria domanda di iscrizione, oppure di spiegare meglio le ragioni che giustificano una data previsione statutaria, piuttosto che una scelta organizzativa operata.

Qualora il Consiglio dell'Ordine nutra dei dubbi/ intenda orientarsi negativamente sull'istanza di iscrizione nella sezione speciale dell'albo pervenuta, è bene pertanto che utilizzi tale previsione regolamentare, trasmettendo alla STP in questione una nota ufficiale, contenente "i motivi che ostano all'accoglimento della domanda", instaurando con il legale rappresentante della società un contraddittorio sul punto ed invitando la società a provvedere al riguardo.

Per quanto concerne i quesiti sollevati, essi possono essere sostanzialmente inquadrati in due temi di carattere generale: 1) unicità dell'albo oppure pluralità degli albi in cui iscrivere la costituenda STP, nel caso di natura multidisciplinare della stessa; 2) legittimità della previsione di un oggetto sociale "allargato" e più ampio, sia per quanto concerne attività ulteriori rispetto

¹ Ex art.9 del DM n.34/2013.

² Si riporta di seguito il testo dell'art.10 DM n.34/2013: "1. Prima della formale adozione di un provvedimento negativo d'iscrizione o di annotazione per mancanza dei requisiti previsti dal presente capo, il consiglio dell'ordine o del collegio professionale competente comunica tempestivamente al legale rappresentante della società professionale i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la società istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella lettera di comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo.

2. La lettera di diniego è comunicata al legale rappresentante della società ed è impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali. E' comunque fatta salva la possibilità, prevista dalle leggi vigenti, di ricorrere all'autorità giudiziaria".

³ Sulla falsariga della disposizione di cui all'art.10-bis ("Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza") della legge 7 agosto 1990 n.241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi").

a quelle professionali, sia rispetto alle competenze proprie dei soci professionisti facenti parte della compagine societaria.

Si tratta di tematiche di ampio respiro, che necessiterebbero (soprattutto la seconda) di separata e approfondita trattazione, non consentita dall'economia del presente lavoro.

Ci si limiterà pertanto – in questa sede – a formulare alcune osservazioni di livello generale, basate sulla disciplina vigente e sugli studi intervenuti a livello scientifico, rimettendo poi all'Ordine in indirizzo le valutazioni e le scelte conseguenti.

Per quanto concerne il primo aspetto, è noto che la società multidisciplinare – come definita dall'art.1, comma 1, lettera b), del DM n.34/2013⁴ – deve essere iscritta "presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo", ai sensi dell'art.8 del DM n.34/2013.

E' altrettanto noto che il Centro Studi del Consiglio Nazionale – nella pubblicazione "La Società tra professionisti – Guida alla costituzione", allegata alla circolare CNI 27/05/2013 n.229⁵ - ha sostenuto una soluzione più articolata.

Precisamente, si è affermato che l'iscrizione in un unico albo avverrebbe solamente nel caso in cui l'atto costitutivo o lo statuto indichino una determinata attività (professionale) come prevalente. Nell'ipotesi in cui – invece – tale indicazione nell'atto costitutivo o nello statuto sia carente, la società potrebbe "effettuare una pluralità di iscrizioni a diversi albi/ registri/ collegi cui afferiscono i soci professionisti" (ivi).

A distanza di parecchi anni, non risulta che il suddetto nodo interpretativo sia ancora stato sciolto con nettezza, dalla giurisprudenza e dalla prassi applicativa.

Ad avviso del Consiglio Nazionale l'interpretazione effettuata dal Centro Studi CNI mantiene ancora oggi una certa attualità, se si consideri che – in base all'art.12⁶, primo comma, del DM n.34/2013 – "la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulti iscritta".

Ne consegue che – qualora non vi fosse una iscrizione plurima della STP – la stessa non potrebbe essere chiamata a rispondere disciplinarmente, come società professionale, dagli altri Ordini e Collegi di appartenenza dei restanti soci professionisti.

Si ritiene, pertanto, che - fatte salve le autonome determinazioni dell'Ordine territoriale al riguardo – *quantomeno nel caso di mancata indicazione nello statuto di una data attività come prevalente*, rimangano intatte le ragioni che spingono *per una pluralità di iscrizioni* della costituenda STP ai diversi Ordini e Collegi di riferimento delle professionalità presenti al suo interno, tra i soci professionisti.

⁴ Si riporta di seguito il testo della lettera b) del comma 1 dell'art.1 del DM n.34/2013: "«società multidisciplinare»: la società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183".

⁵ Pubblicata sul sito Internet istituzionale.

⁶ "Regime disciplinare della società".

Conforme, sul punto, la posizione della Fondazione Nazionale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili⁷.

La seconda questione sollevata appare di più incerta risoluzione.

Si fronteggiano, infatti, astrattamente, due diverse opzioni, a seconda della intensità del sindacato spettante ai Consigli degli Ordini territoriali in sede di verifica delle istanze di iscrizione delle STP nella sezione speciale dell'albo.

Occorre poi distinguere – e trattare separatamente – il profilo dell'ammissibilità di attività ulteriori, di natura commerciale, da quello della possibilità di prevedere, all'interno dell'atto costitutivo/ dello statuto, attività professionali che esulano dalle competenze dei soci professionisti che, allo stato, compongono la STP.

È pacifico e indubbio, in prima battuta, che il Consiglio dell'Ordine debba controllare "la completezza della documentazione presentata a corredo della richiesta di iscrizione...., deve effettuare un controllo circa la ricorrenza delle condizioni previste dall'art.10 della legge n.183/2011 in quanto direttamente richiamate dagli articoli 1 e 2 del regolamento, nonché circa l'osservanza dei precetti declinati con la normativa secondaria."⁸.

Meno certo è il perimetro di detta attività di controllo e verifica, in sede di esame della domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo tenuto dall'Ordine professionale⁹.

A favore della soluzione "estensiva" appare militare il disposto del comma 4 dell'art.10 della legge 12/11/2011 n.183, ove si richiede che l'atto costitutivo preveda: (lettera a) "l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci; (lettera c) "criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta...".

L'inserimento nell'oggetto sociale di attività ulteriori, secondo questa lettura, contrasterebbe con il principio di esclusività della prestazione richiamato dall'art.10 citato.

La società può, infatti, senz'altro svolgere attività tecniche meramente strumentali o complementari all'attività professionale regolamentata, che richiede l'iscrizione in Ordini o Collegi, ai sensi dell'art.2229 codice civile.

Non sarebbe consentito, invece, contemplare attività ulteriori, diverse da quelle strumentali.

⁷ Nello studio FNC intitolato "La disciplina delle società tra professionisti. Aspetti civilistici, fiscali e previdenziali", settembre 2020, pag.28 ("Nel caso in cui la STP multidisciplinare non abbia individuato nell'oggetto sociale un'attività prevalente, essa si iscrive presso gli Albi o gli Elenchi a cui appartengono tutti i soci professionisti").

⁸ V. lo studio citato della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2020, pag.28.

⁹ Il comma 3 dell'art.9 ("Procedimento") del DM n.34/2013 si limita ad affermare (abbastanza genericamente) che "Il Consiglio dell'Ordine o Collegio professionale, verificata l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, iscrive la società professionale nella sezione speciale di cui all'articolo 8...".

Così, secondo lo **Studio n.224/2014** del Consiglio Nazionale del Notariato¹⁰, "Ne consegue l'impossibilità di inserire nell'oggetto sociale attività diverse dall'esercizio delle professioni protette, quali ad esempio le attività imprenditoriali o l'esercizio delle professioni non protette: l'eventuale inserimento delle predette attività nell'oggetto sociale violerebbe, infatti, il principio dell'esclusività, salvo che si tratti di attività meramente strumentali."

Conforme la posizione del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, espressa nell'Orientamento Q.A.12, settembre 2013 ("L'oggetto sociale delle STP deve essere limitato esclusivamente all'attività professionale (o alle attività professionali, in caso di STP costituita per l'esercizio di più attività professionali) in funzione dell'esercizio della quale (o delle quali) sono costituite. L'oggetto sociale non può contenere l'espressa previsione di altre attività estranee all'attività professionale per l'esercizio della quale la STP viene costituita, ovvero attività non specificatamente e tipicamente riservate alla stessa attività professionale")¹¹.

Anche lo studio della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, datato settembre 2020¹², sostiene che: "Da quanto sopra, l'oggetto sociale della STP non può includere attività che non siano professionali ma imprenditoriali (fatta eccezione di quelle attività puramente strumentali, o complementari rispetto all'esercizio della professione o la fornitura di beni strumentali e servizi accessori che consentano o facilitano l'esercizio della professione medesima) e, logicamente, delle attività relative ad ambiti di lavoro autonomo non riconducibili alle attività esercitabili dai professionisti appartenenti alle cd professioni regolamentate"¹³.

Si tratta – ad avviso del CNI – di autorevoli contributi interpretativi¹⁴, che si segnalano all'attenzione dell'Ordine richiedente, per le valutazioni di competenza, avvisando al contempo, per completezza di informazione, che il punto non è pacifico e associato tra i commentatori della disciplina *de quo*.

Questione ulteriore – non pienamente coincidente, come accennato – è quella "se l'oggetto sociale debba fare riferimento alle sole attività professionali per le quali i singoli soci hanno le relative qualifiche, o possa essere indicato un oggetto sociale più ampio, seppur limitato alle attività professionali, in previsione dell'ingresso di nuovi soci professionisti apportanti diverse professionalità."¹⁵

¹⁰ "Società tra professionisti – Questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore", pag.8.

¹¹ Il Comitato Triveneto dei Notai prosegue affermando che: "In conformità all'orientamento dottrinale maggioritario, si è ritenuto che l'attività professionale (o multiprofessionale) dedotta nell'oggetto sociale deve essere esclusiva, sia per ragioni di ordine storico-sistematico...sia sulla base di considerazioni... circa il contemperamento che la nuova normativa fa tra la personalità della prestazione professionale ed esercizio della stessa in forma societaria". (ivi).

¹² Citato in Nota 7.

¹³ Ivi, pagg.23-24.

¹⁴ Degno di interesse ed approfondimento appare anche un ulteriore passaggio argomentativo dell'Orientamento Q.A.12 del Comitato Triveneto dei Notai citato, relativo all'attività di consulenza ("La STP non può quindi avere quale attività ricompresa nell'oggetto sociale principale l'attività di consulenza generica, che invece potrà essere resa nei limiti della strumentalità rispetto all'attività professionale tipica, sconfiggandosi altrimenti nel campo dell'impresa commerciale, sottratta alle regole dell'art.10 della legge n.183/2011").

¹⁵ Così la citata pubblicazione del 2013 del Centro Studi CNI, pag.48.

Il Consiglio Nazionale è intervenuto sul tema con il **parere CNI 12/05/2022**, che si trasmette in allegato e alla cui lettura si rinvia.

L'avviso del Consiglio Nazionale – fatte salve eventuali difformi determinazioni dei Ministeri competenti – è dunque nel senso che non sia assolutamente preclusa la menzione, nello statuto o nell'atto costitutivo, di ulteriori attività professionali, fermo restando che al momento dell'assunzione di un incarico afferente a quella determinata riserva di attività professionale, la compagine societaria dovrà (nel frattempo) essere stata integrata, con l'inserimento dei soci professionisti abilitati a svolgere quella data attività professionale.

Occorre, pertanto, secondo questa impostazione, distinguere tra previsione astratta contenuta nello statuto e (successiva) applicazione concreta.

Il tutto evidenziando come, nella dottrina, costituisca tutt'ora oggetto di dibattito e resti aperta "la questione se la società possa adottare un oggetto multiprofessionale anche se non vi siano soci in possesso dell'abilitazione a svolgere tutte le attività dedotte nell'oggetto sociale"¹⁶.

Confidando di avere fornito il contributo informativo e di collaborazione sollecitato, - nei limiti delle attribuzioni istituzionali del Consiglio Nazionale e ferma restando la competenza esclusiva ed autonoma dell'Ordine territoriale sulle istanze di iscrizione all'albo – nel rimanere a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento necessario, l'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE
(ing. A. Domenico Perrini)



ALLEGATO:

- Parere CNI del 12/05/2022.

MC240454

¹⁶ V. il citato Studio n.224/2014 del Consiglio Nazionale del Notariato, pag. 9.

**Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.**

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

AMMINISTRAZIONE PROVENTI DELL'ORDINE

Le principali **entrate** dell'Ordine, che costituiscono ricavi per l'Ente, sono determinate dalle **quote degli iscritti all'Ordine**, nonché dai **proventi per iniziative culturali**.

Le **uscite** sono raggruppate per centri omogenei di spesa e sono costituite da **costi di gestione ordinaria relativi alle attività istituzionali, personale dipendente, acquisto di beni e servizi, funzionamento della sede, oneri istituzionali dell'Ente, organizzazione corsi, oneri finanziari, oneri tributari, immobilizzazioni tecniche**.

Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

AMMINISTRAZIONE PROVENTI DELL'ORDINE

L'Ordine è dotato di un Bilancio Preventivo e un Bilancio Consuntivo che vengono pubblicati sul sito Istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione Trasparente":

<https://amministrazionetrasparente.ordineingsa.it/> alla voce "Bilanci".



**Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.**

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

AMMINISTRAZIONE PROVENTI DELL'ORDINE

Bilancio Consuntivo

Al termine di ogni esercizio, entro 4 mesi, il Consiglio dell'Ordine esamina il Bilancio Consuntivo completo di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziaria, predisposto dal Consigliere Tesoriere ed esprime il proprio parere in proposito con delibera motivata che, completa di allegati, viene trasmessa, tempestivamente, al Revisore dei Conti per gli atti di relativa competenza.

Il Bilancio consuntivo e la relazione del Revisore dei Conti, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di esercizio, è sottoposto all'Assemblea degli iscritti, convocata in assemblea ordinaria, per l'approvazione.

Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

AMMINISTRAZIONE PROVENTI DELL'ORDINE

Bilancio Preventivo

Il Consiglio dell'Ordine esamina Il Bilancio Preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno successivo, predisposto dal Consigliere Tesoriere, ed esprime il proprio parere in proposito con delibera motivata che, completa di allegati, viene trasmessa al Revisore dei Conti per gli atti di relativa competenza.

Il Bilancio Preventivo e la relazione del Revisore dei Conti, di norma, entro il 30 novembre di ogni anno precedente a quello cui si riferisce, e comunque non oltre il 28 febbraio dell'anno cui si riferisce, è sottoposto all'Assemblea degli iscritti, convocata in assemblea ordinaria, per l'approvazione.

Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

Grazie per l'attenzione

Ing. Cosma Baio

Per richieste e chiarimenti
ingcosmabaio@gmail.com

Formazione e tenuta dell'Albo territoriale e dell'Albo unico nazionale.
L'amministrazione dei proventi dell'Ordine degli Ingegneri.

Ing. Cosma Baio

Consigliere Segretario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno